

Assicurazione di rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi

(DIP Vita)

Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: PERSEMPRE DI ALLEANZA

Data di realizzazione del documento: 02/04/2020




(il DIP Vita pubblicato è l'ultimo disponibile)




Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione di rendita vitalizia a premio annuo costante erogata in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

 Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni? <p>PRESTAZIONE PRINCIPALE in caso di perdita di autosufficienza</p> <p>PERSEMPRE di Alleanza prevede, a fronte del versamento di premi annui, in caso di perdita dell'autosufficienza dell'Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, una prestazione in forma di rendita vitalizia anticipata e costante.</p> <p>La rendita assicurabile minima è pari a € 500 mensili, quella massima è pari a € 3.000 mensili.</p> <p>L'assicurazione è prestata per l'importo di rendita indicato in Polizza.</p> <p>COPERTURA COMPLEMENTARE in caso di malattia grave (facoltativa)</p> <p>La prestazione può essere integrata, al momento della sottoscrizione del contratto dalla copertura complementare facoltativa, che prevede:</p> <p>il pagamento in un'unica soluzione di un capitale assicurato pari a € 5.000 in caso di accadimento di una delle gravi malattie di seguito elencate: malattia di Alzheimer, Morbo di Parkinson, SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), malattie del motoneurone, insufficienza renale cronica di terzo e quarto grado (velocità di filtrazione glomerulare < 60ml/min/1,73m²), cardiopatie di classe III e IV secondo la classificazione NYHA (New York Heart Association), ictus emorragico e ischemico.</p>	 Che cosa NON è assicurato? <p>Persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età assicurativa inferiore a 30 anni o superiore a 70 anni.</p> <p>La copertura complementare termina al compimento del 75° anno di età assicurativa dell'Assicurato.</p>  Ci sono limiti di copertura? <p>Esclusioni per prestazione principale:</p> <ul style="list-style-type: none">! delitti dolosi del Contraente e dell'Assicurato;! partecipazione attiva ad atti di guerra, terrorismo, tumulto popolare;! eventi nucleari;! movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, influenze termiche e atmosferiche;! guida di veicoli e natanti senza patente specifica;! malattie intenzionalmente procurate;! negligenza, imprudenza ed imperizia nel seguire consigli medici;! incidenti di volo su mezzi o con piloti non autorizzati;! sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e malattie ad essa correlate;! tentato suicidio dell'Assicurato;! Infortuni e malattie precedenti alla sottoscrizione della proposta. <p>Esclusioni per copertura complementare:</p> <p>per la copertura complementare gravi malattie si applicano le stesse esclusioni della prestazione principale. E' inoltre esclusa dalla copertura la grave malattia causata da:</p> <ul style="list-style-type: none">! svolgimento attività sportiva non dichiarata;! svolgimento di attività professionale pericolosa non dichiarata.
---	--

 Dove vale la copertura? <p>✓ L'assicurazione copre il rischio in tutto il mondo tranne nei Paesi in cui c'è una situazione di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile: la copertura non opera se l'Assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e la perdita di autosufficienza avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità, o se l'Assicurato si reca in un Paese dove c'è già una situazione di guerra o similari.</p>



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

E' necessario sottoporsi a visita medica se:

- l'Assicurato ha un'età assicurativa maggiore di 59 anni
- l'importo della rendita mensile è superiore a € 2.000

Per i contratti che prevedono anche l'assicurazione complementare gravi malattie, se l'Assicurato inizia la pratica di nuove attività sportive o professionali pericolose non dichiarate alla sottoscrizione della proposta di assicurazione, l'Assicurato stesso o il Contraente sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta ad Alleanza Assicurazioni.

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni, accompagnate da: documento di identità e codice fiscale dell'avente diritto e dalla documentazione sanitaria.



Quando e come devo pagare?

Il premio è determinato in relazione alle prestazioni, all'ammontare della rendita e all'età dell'Assicurato.

Il contratto prevede il versamento di premi annui anticipati e costanti con possibilità di frazionamento semestrale o mensile.

Il premio è dovuto per l'intera durata contrattuale (vita intera) ma non oltre la perdita di autosufficienza dell'Assicurato. In caso di recupero dell'autosufficienza, il contratto rimane in vigore per la sola prestazione principale e il pagamento dei premi annui viene ripristinato.

Se il premio annuo non viene più versato la copertura termina e nulla è più dovuto da parte di Alleanza Assicurazioni.

Il versamento del premio può avvenire con:

- assegno bancario o circolare non trasferibile all'ordine di Alleanza Assicurazioni;
- bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza Assicurazioni;
- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili;
- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (Sepa Direct Debit - SDD).

Nel caso di frazionamento mensile il versamento può avvenire solo con addebito diretto su conto corrente (Sepa Direct Debit - SDD).

Non è possibile il versamento dei premi in contanti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha una durata che coincide con la vita dell'Assicurato.

La copertura complementare termina al compimento del 75° anno di età assicurativa dell'Assicurato.

Il contratto si considera concluso quando il Contraente è messo a conoscenza dell'accettazione della proposta da parte di Alleanza Assicurazioni, ossia alla data di ricevimento della Polizza da parte del Contraente. Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata non versata, il contratto si interrompe e le rate di premio versate rimangono acquisite da Alleanza Assicurazioni.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Finché il contratto non è concluso, il Contraente può revocare la proposta di assicurazione inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1 – 20145 Milano, indicando "Revoca" sulla busta. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca, Alleanza Assicurazioni restituisce al Contraente gli importi eventualmente già versati.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data della sua conclusione inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1 – 20145 Milano, indicando "Recesso" sulla busta.

Il Contraente può risolvere il contratto sospendendo il versamento dei premi; infatti, trascorsi 30 giorni dalla prima rata non versata, il contratto si interrompe con perdita dei premi già versati.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Non sono previsti valori di riscatto né di riduzione.

Il Contraente ha la facoltà di riattivare il contratto entro un anno dalla scadenza della prima rata non versata.